

Inoltre il Consiglio ritiene che la scelta operata dal legislatore nel regolamento n. 1367/2006 sia in ogni caso del tutto conforme alla Convenzione di Aarhus. Sotto questo profilo, l'interpretazione data dal Tribunale all'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è corretta, nella misura in cui disconosce il margine di discrezionalità spettante alle parti contraenti.

Il Consiglio chiede dunque alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa sopra menzionata e di pronunciarsi definitivamente sulla vertenza respingendo integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado.

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.

(²) Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Commissione, 70/87, Racc. pag. 1825.

(³) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(⁴) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).

Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione

(Causa C-405/12 P)

(2013/C 9/46)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agenti).

Altre parti nel procedimento: Stichting Natuur en Milieu,
Pesticide Action Network Europe,
Repubblica di Polonia,
Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede alla Corte:

— di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08;

— di valutare la questione nel merito e di respingere i ricorsi di annullamento delle decisioni della Commissione del 1° luglio 2008; e

— di condannare le ricorrenti nella causa T-338/08 alle spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo della ricorrente coincide con quello dedotto nella causa C-403/12 P.

Con il secondo motivo la Commissione fa valere, in subordine, che il Tribunale ha interpretato erroneamente l'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (¹), alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma della convenzione medesima, avendo dichiarato che il regolamento (CE) n. 149/2008 (²) non sarebbe stato adottato dalla Commissione «nell'esercizio di poteri legislativi», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

(¹) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L124, pag. 19).

(²) Regolamento (CE) n. 149/2008, della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 21 settembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Causa C-429/12)

(2013/C 9/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck.

Parti

Ricorrente: Siegfried Pohl.

Resistente: ÖBB Infrastruktur AG.

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto dell'Unione, al suo stato attuale, in particolare

1) il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione;

2) il principio generale che vieta ogni discriminazione fondata sull'età a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,

3) il divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE,

4) la direttiva 2000/78/CE (¹),